



COMUNE DI VARENA

PROVINCIA DI TRENTO

C.A.P. 38030 – Via Mercato, 16

Tel. 0462 - 340343 – Fax. 0462 – 230772

cod. fisc. 00149160228

e.mail: anagrafe@comune.varena.tn.it sito internet: www.comune.varena.tn.it



DOLOMITI
DOLOMITES
DOLOMITIS
FONDAZIONE
UNESCO
SOCIO
SOSTENITORE



N. ~~5537~~ Prot.

Varena, il 27/12/2016

OGGETTO: DIVIETO DI ACCENSIONE E LANCIO DI FUOCHI D'ARTIFICIO, SPARO DI PETARDI, SCOPPIO DI MORTARETTI RAZZI ED ALTRI ARTIFICI PIROTECNICI.

IL SINDACO

ORDINANZA N. 638

Visto il D.M. del Ministero dell'Interno datato 5 agosto 2008 ed in particolare l'art.1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

Visto l'art. 57 del testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931 n.773, nonché l'art.101 del regolamento di esecuzione del TULPS;

Visti gli artt.703 e 650 del Codice Penale ;

Visto l'art. 544 del Codice Penale "maltrattamento degli animali";

Visto il T.U.LL.RR.O.C. – D.P. Reg. 01.02.2005, n.3/L

Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento, prot. n. A001/706904 del 22/12/2016, con la quale si istituisce il divieto di accensione e lancio di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici al di fuori del perimetro dei centri abitati, a causa dell'eccezionale siccità;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

CONSIDERATO che:

- in occasione delle festività natalizie e di fine anno è uso e consuetudine festeggiare con lo sparo di petardi e botti di vario genere;

- le serie conseguenze negative che i petardi possono determinare in conseguenza a tali pratiche possono verificarsi danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente naturale con incendi boschivi o danni alla vegetazione in ambito urbano, problematiche aumentate dalla situazione di eccezionale siccità di questo periodo e dalla mancanza di precipitazioni nevose;

RITENUTO necessario impedire, all'interno del centro abitato, l'uso di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere, al fine di garantire la sicurezza, l'incolumità e la quiete pubblica, il benessere animale e la protezione del bene pubblico e privato;

ORDINA

Con decorrenza immediata, su tutto il territorio comunale individuato come centro abitato, il divieto assoluto d'accensione e lancio di fuochi d'artificio, di sparo di petardi, di scoppio di mortaretti, razzi ed altri materiali pirotecnici.

Ferme restando le violazioni di carattere penale, l'accertamento di eventuali violazioni della presente ordinanza spetta, ai sensi della legge n. 689/1981, a tutti gli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria e la trasgressione è punita con la sanzione amministrativa da Euro 50 ad Euro 500.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale. Che sia trasmessa al Comando Compagnia Carabinieri, Polizia Stradale, al Comando Compagnia Guardia di Finanza ed al Comando di Polizia Locale di competenza, per il controllo dell'osservanza del provvedimento, nonché a tutti gli esercizi pubblici e commerciali.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 21 della L. 1034/71 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/71.



IL SINDACO

Gianmario dott. Paride -